COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA TUCCI

Nella seduta del 22/06/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente afferma che, nel corso del 2010, ha stipulato un contratto di compravendita, accollandosi una frazione del mutuo, nei confronti dell'intermediario resistente. In relazione al predetto contratto di mutuo, il ricorrente sostiene che la resistente avrebbe applicato, nel corso del rapporto, un tasso di interesse calcolato, per la parte variabile, aggiungendo uno *spread* (pari a 1,75%) diverso da quello pattuito in contratto (pari a 0,875% "annuali"). A partire dall'anno 2014, inoltre, l'intermediario non avrebbe correttamente detratto dallo *spread* applicato il tasso Euribor, che aveva assunto segno "negativo". La difformità fra lo *spread* concretamente applicato e quello pattuito in contratto sarebbe stata riconosciuta dallo stesso intermediario, in sede di riscontro del reclamo.
Tanto premesso, il cliente domanda "*la restituzione degli interessi indebiti e maturati dalla data di stipula del rapporto*" al 31 dicembre 2016, che ammonterebbero "*per il solo spread* […] *a € circa 3.800,00*".
L'intermediario, nelle controdeduzioni, eccepisce, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso, in ragione della sua natura consulenziale, poiché il cliente domanda a questo Collegio di verificare la correttezza dei conteggi effettuati dall'intermediario, relativamente al tasso di interesse e al TAEG indicati nel contratto di mutuo.

Nel merito, l'intermediario si oppone alle richieste del cliente, osservando che il contratto, per mero errore materiale, prevedeva uno spread del 0,875% "annuale" anziché "semestrale" e precisando di essersi limitato ad applicare al rapporto lo *spread* effettivamente pattuito, pari all'1,75% (0,875 x 2 semestri). La volontà delle parti di applicare tale *spread* risulterebbe dalla circostanza che il TAEG indicato in contratto è calcolato sulla base dello *spread* dell'1,75%. Il parametro di riferimento della "quota variabile" di interessi, d'altronde, è semestrale ("*Euribor 6 mesi*"). Il cliente sarebbe stato consapevole del costo effettivo del finanziamento, in ragione della corretta determinazione del TAEG e delle informazioni periodiche ricevute dall'intermediario, nelle quali erano riportati i tassi concretamente applicati.
Per quanto concerne, infine, l'asserita errata applicazione del parametro Euribor al finanziamento, l'intermediario conferma la correttezza del calcolo effettuato, avendo detratto dallo spread il tasso in questione, nei periodi in cui presentava segno negativo.
Tanto premesso, l'intermediario chiede, in via principale, di dichiarare l'improcedibilità del ricorso e, in via subordinata, di respingerlo nel merito.

DIRITTO

Con riferimento all'eccezione in rito sollevata dall'intermediario, osserva il Collegio che il ricorrente ha quantificato la pretesa restitutoria in termini approssimativi e senza fornire alcun elemento di prova a supporto. Nondimeno, è pacifico fra le parti che l'ammortamento del mutuo stia procedendo sulla base di un tasso difforme da quello riportato nel testo contrattuale. Sul punto, pertanto, nessuna ulteriore attività è demandata al Collegio, oltre il rilievo della difformità fra lo *spread* indicato nel contratto e quello concretamente applicato.
Senz'altro più generica e meramente assertiva è la doglianza relativa alla omessa decurtazione del tasso *Euribor*, nei periodi in cui il tasso aveva segno negativo. Su questa circostanza, contestata dall'intermediario, il ricorrente non fornisce alcun elemento di prova, in tal modo demandando al Collegio un'inammissibile verifica della correttezza dei calcoli effettuati dall'intermediario (cfr. Coll. Roma, dec. n. 1642/2017; Coll. Roma, dec. n. 750/2016; Coll. Roma, dec. n. 2261/2014).
Le considerazioni sin qui svolte, inducono il Collegio a ritenere non meritevole di accoglimento l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità del ricorso, avendo il ricorrente individuato in modo non equivoco il bene della vita, che forma oggetto della domanda ("*la restituzione degli interessi indebiti e maturati dalla data di stipula del rapporto* al 31 dicembre 2016") e gli elementi costitutivi della domanda medesima, consistenti nella non corretta esecuzione del rapporto contrattuale, da parte dell'intermediario. In questo contesto, la doglianza relativa all'omessa decurtazione dell'Euribor non incide sull'astratta accoglibilità della pretesa restitutoria, ma esclusivamente sulla sua quantificazione, non essendo controversa, fra le parti, la doverosità della suddetta decurtazione, nel periodo di tempo indicato.
Nel merito, osserva il Collegio che la doglianza del ricorrente, circa la non corretta esecuzione del rapporto contrattuale, è fondata. La clausola contrattuale concordemente indicata dalle parti come regolante la disciplina degli interessi reca un tenore letterale incontrovertibile, che non legittima il ricorso a ulteriori e diversi criteri ermeneutici *(cfr., ex multis,* Cass., 13 maggio 2009, n. 11142 e, nell'ambito degli orientamenti ABF, Collegio di Roma, n. 512/2012; Collegio di Milano, n. 254/2010). A diversa conclusione non può indurre il rilievo dell'intermediario circa la corretta rappresentazione nel TAEG del costo effettivo del mutuo. Ciò in quanto siffatto indicatore di costo ha mera finalità di trasparenza

e non costituisce una condizione contrattuale, che legittimi l'interprete a superare il tenore letterale di una singola clausola, alla luce della regola contenuta nell'art. 1363, cod. civ.

P.Q.M.

Il Collegio, accertata la non corretta esecuzione del contratto da parte dell'intermediario convenuto, dispone che quest'ultimo provveda al ricalcolo degli interessi in conformità alle previsioni contrattuali, retrocedendo al ricorrente le somme pagate in eccesso.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS